

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANDREOTTI

	PAG.		PAG.
INDICE			
Sostituzione:		BASLINI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	25
PRESIDENTE	22	CONTE ANTONIO	24
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		FOSCHI, Relatore	23, 24, 25
Norme interpretative e integrative della legge 3 marzo 1971, n. 153, e della legge 26 maggio 1975, n. 327, concernenti contributi statali in favore di enti, associazioni e comitati che gestiscono scuole italiane all'estero (1013)	22	Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
PRESIDENTE	22, 23	Aumento del contributo annuo all'Istituto di ricerca della Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI) (1165)	26
BASLINI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	23	PRESIDENTE	26
CONTE ANTONIO	22	Votazione segreta:	
FOSCHI, Relatore	22	PRESIDENTE	26
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Modifiche alla legge 26 maggio 1975, n. 327, in materia di trattamento assistenziale e previdenziale del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio all'estero (1014)	23	La seduta comincia alle 10,45.	
PRESIDENTE	23, 24, 25	DE POI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		(È approvato).	

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Spinelli è sostituito dal deputato Giuliano.

Discussione del disegno di legge: Norme interpretative e integrative della legge 3 marzo 1971, n. 153, e della legge 26 maggio 1975, n. 327, concernenti contributi statali in favore di enti, associazioni e comitati che gestiscono scuole italiane all'estero (1013).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative e integrative della legge 3 marzo 1971, n. 153, e della legge 26 maggio 1975, n. 327, concernenti contributi statali in favore di enti, associazioni e comitati che gestiscono scuole italiane all'estero ».

L'onorevole Foschi ha facoltà di svolgere la relazione.

FOSCHI, *Relatore*. Si tratta di un provvedimento che si è reso necessario sia per evitare errate interpretazioni della legge n. 153 del 1971 e della legge n. 327 del 1975, sia per ribadire che il capitolo numero 3577 destinato ai contributi statali a favore degli enti, associazioni e comitati che gestiscono scuole italiane all'estero riguarda anche il personale insegnante assunto a tale scopo.

La stessa legge n. 327 infatti prevedeva il reclutamento del personale insegnante da destinare a istituzioni scolastiche all'estero senza però estendere tale possibilità anche agli enti gestori di cui all'articolo 6 della legge n. 153.

Tale forma di reclutamento può essere resa necessaria da molteplici fattori, quali l'esistenza di obblighi derivanti da accordi internazionali oppure la normativa o la prassi del paese in cui le istituzioni operano, che non ammettano insegnamenti da parte di personale di ruolo italiano, oppure una serie di altri condizionamenti come, ad esempio, il fatto che si tratti di insegnanti che, pur cittadini italiani con titoli di studio conseguiti nei paesi ospitanti, non possano ave-

re il riconoscimento di tali titoli nel nostro paese, o il numero di ore di insegnamento per singolo docente che non raggiungano quelle previste dalla legge n. 327 o che sia necessario assumere *in loco* personale straniero, non essendo reperibile quello italiano.

In tutti questi casi la legge n. 153 è applicabile, per quanto riguarda il contributo statale agli enti, associazioni e comitati da utilizzare anche per il pagamento del personale insegnante. A tale proposito è da rilevare che ciò non costituisce rapporto di impiego con lo Stato italiano, poiché tale personale verrebbe a trovarsi in una situazione di rapporto privatistico con gli enti suddetti.

Con il provvedimento al nostro esame si prevede, inoltre, il contenimento della spesa per i contributi in questione mediante la fissazione di un limite massimo.

Per le motivazioni che ho espresso, chiedo ai commissari l'approvazione del testo al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CONTE ANTONIO. Vorrei far rilevare che vi sono perplessità che discendono dalla indeterminatezza, almeno di una parte, del disegno di legge oggi al nostro esame, come emerge dallo stesso articolo 2 ove si pongono le premesse per superare questa indeterminatezza: ciò significa che lo stesso proponente ha la consapevolezza di tale situazione riguardante le questioni della programmazione e di un regolamento che non sia condizionato dalla irrisorietà e dalla frammentarietà della spesa, ed anche da una non controllata presenza dell'iniziativa privata. Quest'ultima, a nostro avviso, non deve essere eliminata né tanto meno schiacciata in un dirigismo che toccasse anche casualmente il campo in cui opera la legge n. 153: si tratta piuttosto di instaurare meccanismi di controllo e di finalizzazione della spesa dello Stato. La situazione presente non offre alcuna garanzia da questo punto di vista, che è qualificante dei contenuti ma anche della situazione degli insegnanti che si trovano a lavorare nel

settore della formazione dei figli degli emigrati.

L'esistenza di molti accordi, soprattutto nei paesi europei, consente di definire situazioni normative per i docenti, che tuttavia allo stato attuale, per l'insufficienza dell'azione del nostro Governo, presentano carattere di indeterminatezza e di provvisorietà.

Poiché il senso ultimo del provvedimento in esame è quello di risolvere situazioni di non retribuzione, di non rispetto del lavoro e di non riconoscimento dei diritti, ci asterremo dalla votazione. Nel contempo, ribadiamo la necessità di un impegno a dare certezza anche normativa al settore della scuola all'estero.

GIULIANO. Preannuncio che anche io mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BASLINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo sul fatto che la formulazione dell'articolo 2 è molto indeterminata, ma il ministero non è in grado di quantificare approssimativamente l'onere. Dopo un anno di prova si potrà tener conto delle osservazioni fatte dal collega Conte.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

I contributi in denaro di cui all'articolo 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si intendono destinabili anche alla retribuzione di personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, comitati o scuole locali previsti dal medesimo articolo 6, ferma restando la natura privatistica del relativo rapporto d'impiego:

(È approvato).

ART. 2.

A partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente leg-

ge con il decreto previsto dall'articolo 44 della legge 26 maggio 1975, n. 327, è fissato annualmente il limite massimo della spesa globale che il Ministero degli affari esteri può sostenere per detti contributi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 26 maggio 1975, n. 327, in materia di trattamento assistenziale e previdenziale del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio all'estero (1014).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 26 maggio 1975, n. 327, in materia di trattamento assistenziale e previdenziale del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio all'estero ».

La I Commissione affari costituzionali, la V Commissione bilancio e la XIV Commissione sanità hanno espresso parere favorevole con una proposta di modifica sulla quale riferirà il relatore.

L'onorevole Foschi ha facoltà di svolgere la relazione.

FOSCHI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame tende a regolamentare il trattamento economico e previdenziale del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio all'estero, che non ha potuto vedere applicate le norme di cui agli articoli 12 e 36 della legge 26 maggio 1975, n. 327. Infatti, al momento di applicare tali articoli ci si è resi conto che, mentre lo spirito del legislatore era quello di determinare un migliore trattamento previdenziale e assistenziale, di fatto si determinava una *reformatio in peius* per molta parte del personale in servizio all'estero, il quale godeva già nel paese ospitante di un trattamento previdenziale e assistenziale in generale superiore a quello da noi previsto.

Inoltre, vi sono norme comunitarie che difficilmente consentirebbero di recedere

dalle situazioni precedenti, per cui sarebbe difficile arrivare ad una totalizzazione dei periodi di prestazione ai fini previdenziali. Vi sono state quindi conseguenze nell'applicazione del provvedimento che hanno determinato una forte agitazione sindacale da parte del personale, preoccupato dall'applicazione rigida delle norme contenute negli articoli 12 e 36 della legge n. 327. Tutto ciò ha dato luogo ad una serie di consultazioni da parte dei ministeri interessati, in seguito alle quali, e anche ad un accordo con le organizzazioni sindacali, si è arrivati alla presentazione del disegno di legge in esame, il quale sostanzialmente tende a regolare in via transitoria la situazione, consentendo agli interessati di optare per il trattamento assistenziale del luogo in cui prestano servizio oppure per quello previsto nel nostro paese.

Nell'articolo 1 vi è la seguente formulazione: « In attesa dell'emanazione della riforma sanitaria... ». Giustamente da parte delle Commissioni affari costituzionali e sanità ci perviene l'indicazione di sostituire queste parole con le seguenti: « Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 37, lettera b), della legge 28 dicembre 1978, n. 833 ». Si tratta dei decreti in base ai quali potrà essere stabilita la normativa di carattere internazionale per quanto riguarda questa ed altre situazioni analoghe. Faccio mio il suggerimento recependolo in un emendamento, e raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CONTE ANTONIO. Il provvedimento in esame ha carattere di sanatoria e prevede condizioni più favorevoli per il personale non di ruolo, docente e non docente, ai fini assistenziali e previdenziali.

Non si può tacere il fatto che questo disegno di legge trae origine dal tipo di interventi che finora sono stati attuati nel settore, anche per aspetti che apparentemente non sono fondamentali. Il dato più sconcertante, denunciato ripetuta-

mente, è che la situazione del personale docente e non docente all'estero in materia di sicurezza sociale presenta aspetti differenziati, non facilmente ricollegabili a schemi certi, e ciò anche per responsabilità del Governo italiano. Non si hanno dati di riferimento precisi e suddivisioni che diano un quadro reale ed una casistica completa. Vi è quindi la prima esigenza di sottolineare il carattere di provvisorietà degli interventi casuali nei confronti dei duemila lavoratori interessati al problema, che sono dislocati nei paesi europei a più alto tasso di emigrazione italiana e nei paesi come il Canada, il Brasile e l'Argentina dove sono pure presenti numerosi emigrati italiani. Pur valendo il principio generale per il quale i lavoratori emigrati sono soggetti agli stessi obblighi ed agli stessi diritti dei lavoratori locali, con i conseguenti obblighi assicurativi secondo la legislazione locale, è prevista una specifica eccezione per i dipendenti pubblici. Si possono trovare forme di armonizzazione e di salvaguardia dei diritti acquisiti, sempre privilegiando in questo settore la trattativa bilaterale.

Quanto alla possibilità di una stipula convenzionale con ogni paese, tramite lo ente delegato, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, siamo d'accordo. D'altra parte vi è su questo aspetto previdenziale una lunga vertenza sindacale in corso che lo stesso relatore ha ricordato.

Il provvedimento risponde quindi a richieste che sono giuste e che devono diventare oggetto di un impegno da parte del Governo, anche perché è ormai da troppo tempo che la questione andrebbe risolta per essere inserita nelle grandi riforme sulle quali si discute oggi, cioè quella sanitaria e quella pensionistica.

Per questi motivi preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FOSCHI, Relatore. In risposta a quanto argomentato dall'onorevole Conte, debbo dire che la legge n. 327 era viziata

dal fatto di aver ipotizzato l'applicazione di criteri uguali per tutti i lavoratori all'estero.

A questo proposito, infatti, occorre tenere presente che esistono diverse normative ed accordi bilaterali che sono in vigore nei vari paesi comunitari. Applicare quindi la normativa italiana a tutti i lavoratori all'estero contrasta con una realtà diversa che privilegia i principi interni di ciascun ordinamento.

BASLINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero far rilevare che il provvedimento in questione non comporta oneri finanziari per lo Stato; non è quindi paragonabile al provvedimento che la Commissione ha poco fa esaminato.

Confido pertanto in una rapida approvazione dello stesso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

All'articolo 46 del Titolo IV, disposizioni finali, transitorie e comuni della legge 26 maggio 1975, n. 327, sono aggiunti i seguenti commi:

« In attesa dell'emanazione della riforma sanitaria, è attribuita al personale, al quale sono applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 36 della presente legge, la facoltà di optare per il trattamento assistenziale del luogo in cui presta servizio, nei casi in cui ritenga detto trattamento più favorevole di quello elargito dagli articoli suddetti. Allo stesso personale è data facoltà di recedere da tale opzione, con l'effetto irretrattabile dell'applicazione, dalla data della comunicazione di recesso, degli articoli suindicati.

Analogamente, in attesa del perfezionamento di accordi internazionali per assicurare il ricongiungimento di servizi prestati sotto diversi regimi giuridici, è consentito al personale di cui al comma precedente di optare per il trattamento previdenziale del luogo in cui presta servizio ».

L'onorevole Foschi, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « in attesa dell'emanazione della riforma sanitaria », con le altre: « fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 37, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

FOSCHI, *Relatore*. Si tratta di un emendamento di cui ho dato ragione nel corso della mia relazione.

BASLINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Foschi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Il personale già in servizio all'estero deve esercitare le opzioni di cui ai suindicati commi aggiunti dell'articolo 46 della legge 26 maggio 1975, n. 327, nel termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

È convalidato, e resta applicabile fino alla scadenza del termine di esercizio delle suddette opzioni, il trattamento più favorevole di fatto già corrisposto al personale suddetto.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

Rinvio della discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI) (1165).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI) ».

Poiché non ci è pervenuto il parere della V Commissione bilancio propongo di rinviare la discussione. Se non vi sono obiezioni rimane stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme interpretative ed integrative della legge 3 marzo 1971, n. 153, e della legge 26 maggio 1975, n. 327, concernenti contributi statali in favore di enti, associazioni e comitati che gestiscono scuole italiane all'estero » (1013):

Presenti	25
Votanti	16
Astenuti	9
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Aiardi, Andreotti, Belussi Ernesta, Bonalumi, De Carolis, De Poi, Forlani, Foschi, Galli Luigi, Micheli, Piccoli Flaminio, Radi, Salvi, Scalfaro, Sedati.

Si sono astenuti:

Cecchi, Chiovini Cecilia, Codrignani Giancarla, Conte Antonio, Giadresco, Giuliano, Pasquini, Spataro, Trombadori.

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 26 maggio 1975, n. 327, in materia di trattamento assistenziale e previdenziale del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio all'estero » (1014).

Presenti	25
Votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Aiardi, Andreotti, Belussi Ernesta, Bonalumi, Cecchi, Chiovini Cecilia, Codrignani Giancarla, Conte Antonio, De Carolis, De Poi, Forlani, Foschi, Galli Luigi, Giadresco, Giuliano, Micheli, Pasquini, Piccoli Flaminio, Radi, Salvi, Scalfaro, Sedati, Spataro, Trombadori.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO